

**AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDAGINE DI MERCATO
(AI SENSI DELL'ALLEGATO II.1, ART. 2 DEL D.LGS. 36/2023 S.M.I.) PER
OP.15 - NUOVI SPOGLIATOI E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO G. BARNI NEL COMUNE DI
SERRAVALLE PISTOIESE LOTTO 1A CUP E25B25000320004**

NOME, INDIRIZZO, RECAPITI DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE

Stazione Unica Appaltante - Provincia di Pistoia P.za San Leone,1 51100 Pistoia, Cod. NUTS ITE13, Cod. AUSA 0000156907, tel. 0573374291-293-227. Profilo del Committente e sito internet: www.provincia.pistoia.it, e-mail sua@provincia.pistoia.it, Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pistoia@postacert.toscana.it

Per conto del Comune di Serravalle P.se (PT) via Garibaldi n. 52 – 51034 Serravalle Pistoiese (PT) centralino 0573-9170 e-mail: progettazione@comune.serravalle-pistoiese.pt.it PEC: amministrazione@pec.comune.serravalle-pistoiese.pt.it web <http://comune.serravalle-pistoiese.pt.it>

La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, Centrale di Committenza qualificata ai sensi dell'art. 63 e dell'allegato II.4 del D.lgs 36/2023 s.m.i., istituita presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), e dalla stessa riconosciuta col codice AUSA 0000156907, ai sensi dell'art. 33-ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, con legge 221/2012 ed è stato individuato nel Segretario Generale il Responsabile presso l'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (RASA) giusto Decreto Presidenziale n. 183 del 17/09/2025.

In virtù della Convenzione Cron. n. 162 del 31/08/2023 stipulata tra la Provincia di Pistoia e il Comune di Serravalle Pistoiese (PT) per la gestione degli affidamenti di lavori pubblici, forniture e servizi tramite la SUA in funzione di centrale di committenza ai sensi degli artt. 62 e 63 del DLgs 31 marzo 2023 n. 36 s.m.i..

In esecuzione della Decisione di contrarre n. 466 del 24/06/2026 pervenuta via PEC ns. prot.n. 0014620 del 24/06/2026 del Responsabile Area Tecnica del Comune di Serravalle Pistoiese (PT) Ente committente.

La SUA in funzione di centrale di committenza ai sensi degli artt. 62 e 63 del DLgs 31 marzo 2023 n. 36 indice la presente procedura di gara in esecuzione della Determinazione di approvazione atti di gara e idizione della procedura n. 655 del 25/06/2026 del Dirigente ad interim Area Programmazione e Servizi Finanziari - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia Ente appaltante, giusto D.P. 255 del 31/12/2025.

L'affidamento avviene mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023 s.m.i. previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagine di mercato e selezionati in base ai criteri indicati nel documento allegato, tramite la PAD Start della Regione Toscana conclusa con l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente, a norma dell'articolo 17, comma 3 e Allegato I.3 del DLgs 36/2023 s.m.i., entro il termine ivi disposto decorrente dalla spedizione dell'invito a presentare offerta, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, termine che non può essere sospeso neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

In conformità dell'art. 57 del DLgs 36/2023 s.m.i. rubricato - *Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale* - ed in conformità alle specifiche tecniche e a alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi C.A.M. individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nei decreti sui Criteri Ambientali Minimi vigenti per il settore di interesse di cui al D.M. 05 agosto 2024 stabilisce i Criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di progettazione e realizzazione di lavori per la costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade) dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Ai sensi dell'articolo 25 del DLgs. 36/2023 s.m.i Codice dei Contratti pubblici (in seguito: Codice), la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito PAD) accessibile all'indirizzo <https://www.start.toscana.it>

Tipo di appalto: trattasi di appalto di sola esecuzione di lavori riguardanti il sottoindicato CPV (vocabolario comune per gli appalti) Classificazione lavori - Codici di riferimento ai sensi della Direttiva 2004/18/CEE e Regolamento CE n. 213/2008: Common Procurement Vocabulary **CPV 45212200-8 Riqualificazione generale di impianti sportivi;**

CUP E25B25000320004

CUI L00185430477202500006

Luogo di esecuzione: Serravalle P.se (PT)

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 nonché dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, sono stati individuati:

Il Responsabile Unico di Progetto per il Comune di Serravalle P.se (PT) è il Responsabile Area Tecnica Ing. Massimo Giorgini m.giorgi@comune.serravalle-pistoiese.pt.it tel 0573 917227.

Il Responsabile del procedimento di gara D.ssa Roberta Broglia Funzionario Titolare di incarico E.Q. Stazione Unica Appaltante – Ufficio Contratti della Provincia di Pistoia tel. 0573 374 291 - 292 – 227 email sua@provincia.pistoia.it

NATURA DELL'AVVISO

Il presente avviso per indagine di mercato, pubblicato ai sensi dell'Allegato II.1, art. 2 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i è volto ad individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici interessati ad essere invitati, ex articolo 50, comma 1) lett. c) del richiamato D.Lgs. 36/2023 s.m.i, alla successiva procedura negoziata senza bando.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, con l'unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva fase di affidamento.

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della Stazione appaltante, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l'invio della lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse pervenuta valida.

Le dichiarazioni per la partecipazione e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione appaltante esclusivamente per mezzo della PAD Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it>

Tutte le informazioni per partecipare alla gara sono contenute nel sito <https://start.toscana.it/>

Si applicano pertanto alla presente procedura anche:

- le Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di acquisto della Regione Toscana, consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>;
- il DPGR Toscana n. 79R del 24/12/2009 Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38, come modificata dalla L.R. n. 13/2008 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Gli interessati alla procedura devono essere iscritti al Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana (START) entro la data di scadenza della manifestazione di interesse.

Per informazioni di natura tecnica inerenti le modalità di presentazione dell'offerta sul sistema telematico di acquisto rivolgersi direttamente a START Tel – 0810084010 Mail - start.oe@accenture.com

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, sulla piattaforma START della Regione Toscana all'indirizzo di <https://start.toscana.it/> nell'area riservata alla gara.

In riferimento all'art. 88 c.3 Dlgs 36/2023 s.m.i. che riporta *“Le ulteriori informazioni richieste sui documenti di gara sono comunicate a tutti gli offerenti oppure rese disponibili sulla piattaforma di approvvigionamento digitale e sul sito istituzionale **almeno sei giorni prima** della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte e almeno quattro giorni prima quando il termine per la ricezione delle offerte è ridotto”*

Le richieste di chiarimento dovranno essere presentate **entro e non oltre 7 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte per rispettare il termine di cui sopra.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/> nell'area riservata alla gara.

È onere dei concorrenti consultare periodicamente la suddetta area riservata al fine di verificare le risposte e/o i chiarimenti dati ai quesiti pervenuti o altre comunicazioni, notizie e avvisi relativi alla presente procedura di gara.

Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici o in altra forma diversa da quella suindicata.

NB: il sistema telematico Acquisti Regionale della Toscana – altri Enti RTRT utilizza la casella di posta noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

2.2 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

PROCEDURA DI GARA – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura di gara.

Ai sensi dell'art.50 c.1 lett.c) del D. Lgs. 36/2023, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di 5 operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato e selezionati in base ai criteri indicati nel documento allegato, da svolgersi in modalità telematica sulla piattaforma START della Regione Toscana.

Espletata la presente fase dell'indagine di mercato, si provvederà ad inviare la lettera d'invito a partecipare alla procedura negoziata senza bando per l'affidamento tramite la PAD START esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata dall'operatore economico e, inoltre, sarà disponibile su START nell'area riservata all'appalto in oggetto.

La Stazione Appaltante si riserva d'inoltrare l'invito a presentare offerta anche in caso di ricevimento di una sola manifestazione d'interesse.

È in ogni caso facoltà della Stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA

L'invito a partecipare alla procedura negoziata sarà rivolto agli Operatori Economici (O.E.) selezionati secondo i parametri come da disposizioni del RUP dell'Ente committente e di cui al documento allegato alla documentazione di gara.

Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato con applicazione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023 s.m.i., procedendo, ai sensi dell'art. 54 del richiamato Codice, con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che risultino anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta secondo il METODO A comma 1 di cui all'ALLEGATO II.2- Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte (art. 54, c.2, del D.Lgs. 36/2023 s.m.i.).

SOPRALLUOGO

Non vi è obbligo di sopralluogo assistito e conseguentemente non è previsto il rilascio di attestato di sopralluogo. Rimane l'obbligo per il concorrente di dichiarare di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo, di conoscere e di aver verificato tutte le condizioni.

3. OGGETTO DELL'APPALTO - SUDDIVISIONE IN LOTTI – IMPORTO

Si precisa che l'appalto è diviso in n. 2 Lotti funzionali come da PFTE.

3.1 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Il lotto 1 si componeva a sua volta di 4 lotti prestazionali.

Lotto1a).

- Le opere di urbanizzazione primaria

Le opere di urbanizzazione primaria si possono riassumere, come facilmente desumibili dal computo metrico allegato come segue:

x Realizzazione di nuovo marciapiede in fregio alla nuova recinzione sul fronte sud dell'intervento;

x Realizzazione di nuovo parcheggio a pettine per n. 11 posti auto lungo la via forti, lato Sud;

x Realizzazione di nuovo braccio rotatoria fino ad intersecare il vialetto di collegamento spogliatoi esistenti/campo sportivo, per una lunghezza di circa 40 ml, comprensivo di marciapiedi ;

x Realizzazione di fognature bianche;

x Realizzazione di fognatura nera;

x Realizzazione di impianto di pubblica illuminazione;

I marciapiedi saranno realizzati con cordonato in cls e pavimentazione in autobloccanti simili a quelli esistenti per dare uniformità estetica all'area, anche se sarebbero preferibili cordonati in granito, maggiormente resistenti all'usura (praticamente eterni). Saranno realizzati attraversamenti pedonali rialzati tramite la realizzazione di opportuna modifica del profilo altimetrico longitudinale degli assi viari sia del nuovo braccio della rotatoria che lungo il nuovo attraversamento pedonale su via Forti in corrispondenza dell'accesso al Tennis.

- Le opere di nuova recinzione

La nuova recinzione, per avere uniformità di tipologie costruttive e materiali, sarà realizzata in modo del tutto analogo alla recinzione dell'impianto del tennis. In sintesi, saranno murate, su idonea fondazione, le file di blocchi in cls liscio necessarie per raggiungere la quota dell'estradosso della pavimentazione pedonale. Da qui si dipartiranno le n. 4 file di splitblock colore grigio con sovrastante cimasa in c.a. vibrato sormontata a sua volta da grigliato metallico tipo Orsogrill fino al raggiungimento di un'altezza della recinzione di circa 2,50 ml.

Le nuove recinzioni realizzate con tale tipologia costruttiva, al lordo dei varchi carrabili e pedonali si estenderà per circa 220 ml. Una volta realizzate le nuove recinzioni e completate le opere cantierizzate sia relative al lotto 1 a che del lotto 1b sarà smantellato l'attuale sistema di recinzioni costituito da paletti a sezione a T e rete plastificata a maglia sciolta.

- Le opere complementari agli spogliatoi

Gli spogliatoi, oggetto del lotto 1b e pertanto non ricomprese nel presente lotto, saranno circondati da un marciapiede pavimentato in masselli autobloccanti, l'ingresso atleti avverrà in corrispondenza della rotatoria, tramite un cancello pedonale mentre il cancello per l'accesso carrabile dei mezzi operativi e dei mezzi di soccorso avverrà dal nuovo ramo di strada.

Saranno illuminate le aree esterne e realizzati punti acqua sia per il lavaggio delle calzature prima dell'ingresso negli spogliatoi, sia per eventuali operazioni di lavaggio dei marciapiedi ed innaffiatura delle essenze. Saranno predisposti, in luoghi protetti, anche prese di corrente 220 Volt.

- Le fondazioni dell'edificio

Le fondazioni già in questa fase sono state calcolate in prima approssimazione.

Un calcolo più esatto potrà essere effettuato solo a seguito della individuazione esatta del contraente, ovvero del fornitore dell'edificio prefabbricato. Solo in quel momento sarà possibile infatti entrare in possesso non solo dei carichi ma anche degli esatti punti di azione dei carichi verticali.

L'entità del volume del calcestruzzo e delle armature è comunque già in questa fase calcolato in maniera cautelativa ai fini della computazione delle quantità dei materiali e delle cassetture.

Rif. Artt.1 CSA Relazione tecnica

3.2 ELABORATI PROGETTUALI

approvati così come da Decisione di contrarre n. 466 del 24/06/2026.

3.3 VALIDAZIONE PROGETTO

di cui al Verbale di validazione del progetto, redatto dal Responsabile Unico del Progetto e firmato in data 23 giugno 2026 ai sensi dell'art. 42, c. 4, del D. Lgs. 36/2023 s.m.i. e dell'art. 34, c. 2, lett. d) dell'allegato I.7 al suddetto Codice.

3.4 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il contratto sarà stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 3 c.1 lett.m), art. 5 c.1 lett.a), art. 31 c.1 e art. 32 c.1 lett.e) e c.7 (a misura) dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 s.m.i. e art. 12, comma 1 lett. b) e c.2 dell'Allegato II.14 di cui al D.Lgs 36/2023 s.m.i.

3.5 IMPORTO DELL'APPALTO

Il valore stimato globale dell'appalto ai sensi dell'art. 14, c.4 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., è pari ad € 450.345,84 (di cui € 104.161,36 per costi della manodopera ed € 12.866,01 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso). L'importo a base di gara soggetto a ribasso, esclusi gli oneri della sicurezza, ammonta a € 437.479,83. Importo complessivo del quadro economico € 567.000,00 importo somme a disposizione € 116.654,16.

L'importo per lavori base di gara è calcolato ai sensi dell'art. 41, comma 13, del D.lgs. 36/2023 s.m.i. e comprende anche i costi della manodopera che l'ente concedente ha stimato calcolati sulla base degli elementi indicati nel progetto esecutivo.

L'importo dei costi della manodopera è ricompreso nelle somme soggette a ribasso con la precisazione che tale costo **non è ribassabile**, alla luce dell'articolo 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. che, se da un lato dispone lo scorporo dei costi della manodopera dall'importo soggetto a ribasso, dall'altro fa salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato, quindi, sull'importo a base di gara **comprensivo** dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

I costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, ciò sancisce l'obbligo della stazione appaltante di quantificare ed indicare separatamente, negli atti di gara, i predetti costi, i quali, tuttavia, continuano a far parte dell'importo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall'operatore per definire l'importo contrattuale (Consiglio di Stato, sezione V. n. 7813/2025; n. 5712/2025).

L'Ente committente, come previsto ai sensi del comma 1 Art. 11 ed in conformità all'allegato I.01 del D.lgs.36/2023 s.m.i., ha individuato il contratto collettivo applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto per le categorie di lavori previste come segue:

CCNL Edilizia e Industria

Cod. CNEL F012 - CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili e affini e delle cooperative, il cui accordo di rinnovo è stato siglato in data 21/02/2025, o da altro contratto, purché garantisca le stesse tutele, per le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente. Ai sensi dell'art. 3, c. 2 dell'allegato I.01 al citato D. Lgs. 36/2023, si considerano equivalenti i CCNL classificati mediante codice unico alfanumerico **CNEL/INPES F012, F015, F018**.

Codice Ateco di riferimento individuato per la categoria prevalente è **42.11.00** "Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali", salvo se altri compatibili con le lavorazioni.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante (art.11, comma 3, del D.lgs. 36/2023 s.m.i.). Il differente contratto eventualmente applicato deve essere indicato dal concorrente nella domanda di partecipazione e nel relativo allegato con la dichiarazione di equivalenza.

CATEGORIE E CLASSIFICHE DELLE LAVORAZIONI

I lavori oggetto dell'appalto rientrano nelle seguenti categorie ai sensi dell'allegato II.12 al Codice:

| Categoria | Lavorazione | Classifica | Importo | Incidenza | Facoltà e obblighi | subappalto |
|------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------|---|--|
| OG3 | Strade, autostrade... | II | € 437.479,83 | 100% | <ul style="list-style-type: none">• prevalente• qualificazione obbligatoria• avvalimento• subappaltabile | Rif. Art.119 Codice s.m.i. Dlgs 209/24 |
| TOT | | | € 437.479,83 | 100% | | |

Tutti i lavori subappaltabili non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, ai sensi dell'art. 119 comma 17 del D.Lgs.36/2023, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

La verifica dei requisiti avverrà in riferimento all'art. 100 c.4 e all'Allegato II.12 del D.Lgs.36/2023 s.m.i. Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori.

Categoria OG3 - categoria prevalente – classifica II – a qualificazione obbligatoria

- attestato di qualificazione, in corso di validità, in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, rilasciato da SOA regolarmente autorizzata

Se non posseduta in proprio il concorrente dovrà:

- costituire ATI con impresa in possesso di idonea qualificazione
- stipulare contratto di avvalimento con operatore economico in possesso di adeguata qualificazione
- ricorrere al subappalto qualificatorio (necessario)

N.B.: **Le imprese in possesso di certificazione SOA in classifica inferiore alla III, ex art. 100 del D.lgs. 36/2023 s.m.i.,** devono essere in regola con quanto disposto dall'art. 27, comma 11 del D.lgs. 81/2008 così come novellato dall'art. 29, c.19, lett. a) D.L. 19/2024 convertito con L. 56/2024, dal Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 18 settembre 2024, n. 132 e dalla Circolare dell'INL n. 4 del 23/09/2024 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) <Patente a punti> anche per le prestazioni eventualmente affidate in subappalto.

3.6 FONTE DI FINANZIAMENTO

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio dell'Ente committente.

3.7 DURATA DELL'APPALTO

3.7.1 CONSEGNA DEI LAVORI

L'impresa aggiudicataria dovrà essere disponibile ad iniziare i lavori relativi al presente appalto entro e non oltre 60 gg dalla data della lettera di invito anche nel caso di esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 comma 8 Dlgs 36/2023 consapevole che il mancato avvio dei lavori entro tale data costituisce motivo di risoluzione contrattuale o di non procedibilità con la sottoscrizione del contratto.

N.B.: è necessario dichiarare quanto sopra nel Mod. per Manifestazione di interesse.

3.7.2 TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a perfetta regola d'arte è stabilito in complessivi **184 (centottantaquattro)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori

Rif. Art. 30 CSA

3.8 CORRISPETTIVO - ANTICIPAZIONE – PAGAMENTI IN ACCONTO – REVISIONE DEI PREZZI

All'Appaltatore sarà riconosciuta, un'anticipazione sull'importo contrattuale, nelle forme e negli importi indicati dall'art. 125 del D.lgs. 36/2023. L'emissione della fattura relativa all'anticipazione del 20% sul valore del contratto di affidamento è da intendersi subordinata alla costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa richiamata dal citato articolo 125.

Rif. Art. 36 CSA

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e dei costi della manodopera, raggiungano, al netto della ritenuta dello 0,50%, un importo non inferiore a € 140.000,00 (EURO centoquarantamila). Sono ammesse emissioni e approvazioni di SAL anche nel caso in cui non si sia raggiunto l'importo minimo sopra indicato, purché con frequenza non superiore a n.1 SAL/mese.

Rif. Art. 37 CSA

Si intendono recepite le disposizioni di cui all'art. 60 (in materia di revisione prezzi) e 120 (in materia di modifica dei contratti in corso di esecuzione) del D.Lgs. n. 36/2023.

Rif. Art. 35 CSA

4 SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. In mancanza di indicazione si intende che eseguiranno i lavori con la loro struttura.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) è tenuto anch'esso ad indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali il consorzio concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a gage di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro cinque giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

Soggetti in concordato preventivo con continuità

L'impresa che ha depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità possono partecipare alla procedura se in possesso dell'autorizzazione prevista all'art.95 commi 2 e 3 del D.Lgs. 14/2019.

L'autorizzazione di cui sopra consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

L'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

COOPTAZIONE

E' ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell'art.68 c.12 del Codice. In particolare, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo sono in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica sotto indicati, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.

Si precisa che l'impresa cooptata non è un concorrente, con la conseguenza che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa, ad eccezione del DGUE, del modello integrativo e della scheda cooptazione. L'impresa cooptata non presta e altresì non deve essere menzionata nella garanzia definitiva.

Nel caso di cooptazione di consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b), c) e d), del Codice, in sede di gara dovranno essere indicate le generalità del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice nella scheda cooptazione.

Verrà verificato, in capo all'impresa cooptata, il possesso dei requisiti di ordine generale, dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnica ed economica, nei limiti sopra indicati. In caso di mancato possesso, l'impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicate.

5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0).

Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i., in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante, il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale [FVOE 2.0] di cui all'art.24 del codice, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.lgs.196/2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'art. 99, nonché per le altre finalità previste dal codice.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

WHITE LIST

Trattandosi di appalto le cui attività rientrano in quelle a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, c. 53 della L. 190/2012, gli OO.EE. devono inoltre possedere, entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta, a pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (White List "elenco iscritti") istituito presso la Prefettura della Provincia in cui è situata la propria sede legale (oppure presso l'Anagrafe Antimafia degli Esecutori - istituita dall'art.30 del D.L. 189/2016, convertito dalla L. 229/2016). In alternativa alla suddetta iscrizione il concorrente può essere ammesso alla procedura di gara qualora dichiari e dimostri, con apposita documentazione, di aver presentato la domanda di rinnovo della suddetta iscrizione nell'elenco, nei termini prescritti. Non è sufficiente la domanda di prima iscrizione alla white list, ovvero la domanda di reinscrizione ad iscrizione già scaduta.

Il requisito di iscrizione nella White List, in quanto requisito di idoneità morale (al pari di tutti gli altri requisiti di cui all'art. 94 D.lgs. 36/2023), deve essere posseduto da ogni soggetto concorrente, sia in forma singola, sia da parte di tutti i soggetti aggregati.

Si precisa che, in caso di:

- * consorzio stabile, non è ammesso c.d. cumulo alla rinfusa in ordine a tale requisito;
- * consorzio che esegue tramite consorziata, il requisito deve essere posseduto anche dalla consorziata esecutrice;
- * avvalimento, il predetto requisito deve essere posseduto anche dall'ausiliaria;
- * cooptazione per taluna delle attività di cui all'art. 1, c. 53 della L. 190/2012, il requisito deve essere posseduto anche dalla cooptata;
- * subappalto/subaffidamento di taluna delle attività di cui all'art. 1, c. 53 della L. 190/2012, il requisito deve essere posseduto anche dal subappaltatore/subfornitore.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Cause di esclusione Allegato II.3 al Codice per i soggetti concorrenti

Sono **esclusi** dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 1 dell'Allegato II.3 del Codice, gli **operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti** che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero che non consegnano, al momento della presentazione della domanda di partecipazione detta copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile.

Sono **esclusi** dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 6 dell'Allegato II.3 del Codice, gli **operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno ommesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice. Pertanto, detti operatori economici sono tenuti a presentare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, apposita dichiarazione del legale rappresentante di attestazione dell'omissione.

Costituisce altresì **causa di esclusione** dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 4 dell'Allegato II.3 al Codice in caso di mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla L. 12/03/1999, n. 68.

6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 100, c.1, lett. a) e c.3 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i.)

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Ai fini che qui interessano, può dunque essere definito "operatore economico del settore" il soggetto che, accanto all'iscrizione camerale, dia conto dello svolgimento effettivo di un'attività "coerente" con quella oggetto dell'appalto» (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 31 luglio 2023, n. 648).

Ne consegue che, in un appalto di lavori, è sufficiente l'attestazione di qualificazione SOA, eccezion fatta, in caso di avvalimento dei requisiti, per dimostrare l'appartenenza minimale dell'operatore economico al settore economico di cui si tratta; pertanto il requisito dell'idonea iscrizione camerale serve anche nei lavori in caso di avvalimento integrale dell'attestazione-SOA, al fine di poter verificare l'appartenenza "naturale" dell'impresa al settore economico dei lavori, quale che ne sia la natura (pubblica o privata). Nella presente procedura non è ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 132, comma 2, D. Lgs. 36/2023 s.m.i.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI SPECIALI DI QUALIFICAZIONE PER LAVORI (art. 100, c.1, lett.b) e lett.c) e c. 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i.)

La dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali per le imprese concorrenti residenti in Italia è comprovata da **attestazione di qualificazione SOA**, in corso di validità, **adeguata per categoria e classifica dei lavori da assumere**, regolarmente autorizzata da una società di attestazione SOA, come di seguito meglio specificato (cfr. art. 100, co. 4, D.Lgs.36/2023 e art. 1, commi 1 e 2, dell' Allegato II.12).

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12, **la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto**; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'**articolo 30, comma 2 (dell'Allegato II.12)**.

Ai sensi dell'articolo 30 dell'Allegato II.12 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa **devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente**.

Ne consegue che l'importo di una **scorporabile non posseduta in proprio aumenta di pari valore la classifica della prevalente**.

Ai fini dell'ammissione alla procedura di gara i concorrenti singoli (imprese singole e consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. b), c) e d), del Codice) dovranno autocertificare il possesso di attestazione SOA in corso di validità sia nella categoria prevalente sia nella categoria scorporabile per i rispettivi importi (art.2 allegato II.12 al Codice).

Indicazioni per gli operatori esteri

Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.12 al Codice, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati membri la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, del codice.

Per i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione Europea, o in Paesi Terzi firmatari dell'Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP), il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'allegato II.12 verrà accertato, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attestano la conformità al testo originale in lingua madre.

N.B.: Si precisa che, ai sensi dell'art. 68, c.2 del Codice, devono essere specificate nella domanda di partecipazione le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti o consorziati.

Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati. L'attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all'importo delle stesse è disciplinato dall'allegato II.12. Le categorie di opere si distinguono in categorie di opere generali e categorie di opere specializzate. Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto.

Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, è disciplinato un nuovo sistema generale di qualificazione.

Nel caso in cui l'operatore economico non sia in possesso della qualificazione inerente la/e categoria/e scorporabile/i, stante il regime di qualificazione obbligatoria esteso a tutte le SOA e in considerazione della necessaria specializzazione per l'esecuzione delle predette categorie, deve **subappaltare interamente** la/e stessa/e a soggetti con adeguata qualificazione, mediante indicazione espressa nel DGUE della volontà di usufruire del subappalto qualificante. In tale caso l'operatore economico deve essere comunque in possesso dei requisiti, relativamente alla categoria prevalente, per l'importo della stessa sommato all'importo della/e categoria/e scorporabile/i per la/e quale/i non è in possesso dei relativi requisiti.

Precisazione con riferimento alla validità dell'attestazione SOA

Nell'ipotesi in cui, anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sia scaduto il quinquennio di validità della attestazione SOA, ovvero il triennio per la verifica intermedia, l'impresa potrà partecipare alla gara purché sia stata attivata nei termini di legge (cfr. rispettivamente artt. 16, comma 5 e 17, comma 1 dell'allegato II.12 al D.Lgs. 36/20231), la procedura per il rinnovo o la verifica triennale della SOA. La relativa documentazione dovrà essere inserita nella piattaforma START sotto la voce "Documentazione amministrativa aggiuntiva". In tali fattispecie l'eventuale aggiudicazione è subordinata all'esito positivo del rinnovo/verifica.

6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti speciali di qualificazione per lavori

Il requisito di qualificazione (art. 100, c.1, lett.b) e lett.c) e c. 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs 36/20233 s.m.i.) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il raggruppamento deve comunque possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola, ferma restando, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 11 del Codice, la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Ai sensi dell'art. 68, comma 11 del Codice e dell'articolo 30 comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice stesso, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del consorzio.

Indicazioni per le Imprese cooptate

Ai sensi dell'art. 68, comma 12 del Codice e dell'art. 30, comma 4 dell'Allegato II.12 al Codice, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al paragrafo 6.2, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Requisiti di ordine generale

Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e dei commi 1 e 3 dell'Art. 67 del Codice, utilizzando requisiti propri ovvero facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono, secondo quanto previsto dall'allegato II.12.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane nel caso di consorzi di cooperative, di consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili (art. 65 comma 2 lett. b), c), d), deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti speciali di qualificazione per lavori

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):

a) ...omississ...

b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;

c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.

7. AVVALIMENTO (articolo 104, D. Lgs 36/2023 e art. 26, Allegato II.12)

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile).

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

➔ Si precisa che qualora oggetto di avvalimento sia la categoria ove siano presenti attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 c. 53 della Legge n. 190 del 06/11/2012, anche l'impresa ausiliaria - essendo responsabile in solido con il concorrente nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto di contratto - dovrà essere in possesso del requisito di iscrizione nella "white-list" della Prefettura di competenza (art. 104 comma 7 del D. Lgs 36/2023 s.m.i.).

AVVALIMENTO CON INDICAZIONE DI CONSORZIO STABILE COME IMPRESA AUSILIARIA

In caso di avvalimento con indicazione di Consorzio Stabile quale impresa ausiliaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 7 possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio, a pena di esclusione dalla gara. Di tali requisiti sarà fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA. In carenza, il Consorzio "designato" dovrà presentare la documentazione attestante che i requisiti prestati sono stati maturati in proprio.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento anche premiale o misto, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023. pena di nullità, è vietata l'integrale cessione del contratto di appalto (salvo le ipotesi previste espressamente dall'art.120, comma 1 del D.Lgs. 36/2023), l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera

Rif. Art. 15 CSA

9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui sopra, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11, 57 e 102, D.Lgs. 36/2023 s.m.i., agli operatori economici, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, è richiesto di assumere i seguenti impegni, come requisiti necessari dell'offerta:

Ai sensi dell'art. 57 - Clausole sociali dei bandi di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilità energetica e ambientale – e dell'art. 102 - Impegni dell'operatore economico - del Codice, gli Operatori Economici partecipanti dovranno impegnarsi a:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

A tal fine l'operatore economico **indica nell'offerta** le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

In relazione alle disposizioni previste dall'ALLEGATO II.3 al Dlgs 36/2023 s.m.i. Clausole sociali e meccanismi premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate

- Comma 1 - Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (**operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti**), producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- Comma 2 - Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 1 e **che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta**, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- Comma 3 - Gli operatori economici di cui al comma 2 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti

disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

- Ai sensi del Comma 4

NON SONO PREVISTE specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne.

È REQUISITO NECESSARIO dell'offerta L'ASSUNZIONE DELL'OBBLIGO di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile

- Ai sensi del Comma 9

I rapporti e le relazioni previste dai commi 1, 2 e 3 sono pubblicati, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del codice e comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegate per le pari opportunità e la famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

TEMPI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione d'interesse dovrà essere presentata dall'operatore economico utilizzando l'apposito modello denominato "Manifestazione di interesse" disponibile nel dettaglio manifestazione di interesse unitamente all'avviso in oggetto.

Detto modello, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o soggetto munito di procura, dovrà essere inserito nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

Per firmare digitalmente la manifestazione di interesse i titolari o legali rappresentanti degli operatori economici dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29 comma 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. E' necessario un lettore di smart card.

L'operatore economico che presenta la manifestazione di interesse dovrà essere in possesso dei requisiti minimi di capacità richiesti dal presente avviso e dichiararli secondo quanto previsto nell'apposito modello.

L'Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni di interesse presentate nel caso in cui il modello "Manifestazione di interesse":

- manchi

- non sia firmato digitalmente;

a) sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;

b) sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;

c) sia firmata, nel caso di soggetti plurimi, in modo difforme da quanto sopra precisato;

d) risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell'apposito modello.

Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni dell'apposito modello "Manifestazione di interesse" potrà essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D. Lgs. 36/2023 s.m.i. che non è applicabile alla fase della manifestazione di interesse.

Le manifestazioni di interesse da parte dell'operatore economico devono pervenire entro e non oltre il termine perentorio pubblicato sul sistema START nel dettaglio manifestazione di interesse relativo all'appalto in oggetto, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: <https://start.toscana.it>

Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione della manifestazione di interesse dopo tale termine perentorio.

Per poter manifestare l'interesse a partecipare:

- gli operatori economici già registrati nell'indirizzario del sistema START dovranno accedere all'area riservata relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l'apposita funzione presente sul Sistema;

- gli operatori economici non iscritti all'indirizzario dovranno compilare il form telematico presente nella pagina contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto.

L'operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma attraverso il sistema START all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.

Si fa presente che l'operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente avviso avrà la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito.

In tali casi, ai fini del raggiungimento della soglia minima dei requisiti richiesta per l'ammissione e come meglio specificato nella lettera di invito a presentare offerta, ciascuna singola impresa costituente l'operatore unito, dovrà essere in possesso ed apportare parte di ognuno dei requisiti richiesti.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti on-line utilizza la casella denominata mail: noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.

I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Istruzioni dettagliate sul funzionamento della piattaforma START relativamente a come completare la procedura di registrazione e come inserire la manifestazione d'interesse su detta piattaforma possono essere richieste direttamente a START Tel – 0810084010 Mail - start.oe@accenture.com

Le eventuali richieste sul contenuto della manifestazione di interesse presenti sull'apposito modello predisposto da questa Amministrazione dovranno essere formulate solo ed esclusivamente attraverso l'apposita sezione "Chiarimenti" nell'area riservata alla presente manifestazione; attraverso lo stesso mezzo l'Amministrazione provvederà a fornire risposte a tutti i chiarimenti che perverranno TRE GIORNI LAVORATIVI prima della data di scadenza del termine stabilito per ricevere le manifestazioni di interesse.

DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La partecipazione al presente avviso implica la raccolta ed il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e, per quanto applicabile, del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della presente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, delle attività e dell'assolvimento degli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento.

→ Il titolare del trattamento dei dati in questione è l'Ente committente.

Pubblicazione Avviso: Il presente avviso sarà pubblicato, ai sensi dell'Allegato II.1 del D.Lgs. 36/2023, sul sito istituzionale della Stazione Appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, all'Albo Pretorio della Provincia di Pistoia, all'albo Pretorio dell'Ente committente e al SITAT Osservatorio Regionale Contratti Pubblici.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la SUA e/o l'Ente committente ai contatti sopra indicati.

Il Funzionario titolare di incarico E.Q.
Servizio SUA-Ufficio Contratti
D.ssa Roberta Broglia
*firmato digitalmente**

Allegati al presente avviso:

1. Modello di domanda per manifestazione d'interesse.
2. Altra documentazione di gara

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*